

COMUNE DI LUNANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE LAVORI PUBBLICI

BANDO / DISCIPLINARE DI GARA

Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di "SISTEMAZIONE INTERSEZIONE SS744 FOGLIENSE-VIA FOGLIA TRAMITE REALIZZAZIONE DI ROTATORIA" - CUP E31B25000230006.

PREMESSE

Il presente Bando/Disciplinare di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'intervento denominato "SISTEMAZIONE INTERSEZIONE SS744 FOGLIENSE-VIA FOGLIA TRAMITE REALIZZAZIONE DI ROTATORIA" - CUP E31B25000230006".

La presente procedura di gara è indetta, dal Comune di Lunano, adeguatamente qualificato ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. n. 36/2023 – Codice AUSA 0000241190, in esecuzione della Determinazione a contrattare n. 13 del 04/2/2026, del Responsabile del Settore Tecnico - Lavori Pubblici.

Il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 03/07/2025, dell'importo complessivo di € 416.000,00 redatto dal Geom. Eraldo VENTURINI, validato in data 03/07/2024 dal Geom. Davide PASSERI, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Lunano.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 50 e 71 nonché dell'art. 3, comma 1, lett. f) dell'allegato I.1 al D.lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

L'intervento risulta inserito nell'elenco annuale del Programma dei lavori pubblici triennio 2025-2027 annualità 2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 27/11/2025, con i seguenti codici: CUP E31B25000230006-CUI L82001930419202500005.

I lavori oggetto dell'appalto insistono nel territorio del Comune di Lunano (PU).

Common Procurement Vocabulary (CPV): CPV 45233128-2 - Lavori di costruzione di rotatorie.

Alla presente procedura ordinaria si applica la riduzione dei termini procedurali, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.lgs. 36/2023, stante la necessità di procedere con la massima urgenza ad avviare i lavori di messa in sicurezza.

La CUC si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, della Piattaforma telematica denominata "piattaforma.asmel" per la gestione delle gare, accessibile dal sito internet: <https://piattaforma.asmecom.it> di seguito chiamata Piattaforma.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di Lunano – Piazza della Libertà n. 11 – 61026 Lunano. Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Geom. Davide PASSERI – Tel. 0722 – 70126 Int. 7.

ENTE COMMITTENTE:

Comune di Lunano – Piazza della Libertà n. 11 – 61026 Lunano. Responsabile Unico del Progetto e del Procedimento: Geom. Davide PASSERI – Tel. 0722 – 70126 Int. 7 – Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Lunano - Tel. 0722 – 70126 Int. 7. Progettista e Direttore dei Lavori: Geom. Eraldo VENTURINI.

Procedura telematica

Per l'espletamento della presente procedura, la Stazione Appaltante si avvale della piattaforma telematica <https://piattaforma.asmecom.it>, e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, accessibile all'indirizzo <https://piattaforma.asmecom.it>, mediante la quale verranno

gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005. Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica sono indicate nel presente disciplinare di gara e nelle "Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement" <https://piattaforma.asmecomm.it>

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei seguenti manuali di istruzione per gli operatori economici stessi.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005,
- d. n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- e. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2) **DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La **documentazione di gara** comprende gli

1. **Elaborati Progettuali** che compongono il progetto posto a base di gara approvato con deliberazione della Giunta Comunale citata nelle premesse;
2. il presente **Bando di gara/ Disciplinare di gara**
3. gli **allegati** al bando/disciplinare:
 - **Modello 1** Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive;
 - **Modello 1 bis** per RTI costituente;
 - **Modello 1 ter** avvalimento;
 - **Modello 1 quater** dichiarazione consorziate;
 - **Modello 2** Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
 - **Modello 3** elenco soggetti art. 94 co.3 del D.lgs 36/2023, art. 85 del D.lgs. 159/2011, dichiarazione assenza di conflitto di interessi;
 - **Modello 3 bis** eventuali dichiarazioni personali conflitto d'interessi;
 - **Modello** "Tabella costi della manodopera";
 - **Modello** dichiarazione art. 102 del Codice;
 - **Modello** "dichiarazione accesso documenti prodotti";
 - **Mod.** attestazione avvenuto pagamento imposta di bollo.

Il bando di gara viene pubblicato, ai sensi degli artt. 83 del D.lgs. 36/2023 sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale "<https://piattaforma.asmecomm.it/>" ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 36/2023 e delle Delibere ANAC n. 263 e n. 264 del 20/06/2023.

La documentazione di gara è accessibile, gratuitamente, oltre che sul sito istituzionale dell'Ente <http://www.comune.lunano.pu.it> alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, anche all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma telematica, accessibile al link: <https://piattaforma.asmecomm.it/> !

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'Impresa.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica entro il **14 MARZO 2026 ore 13:00** attraverso la sezione della piattaforma <https://piattaforma.asmecomm.it/> riservata alla richiesta di chiarimenti, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 4 del Codice, **le risposte** a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il **17 MARZO 2026**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://piattaforma.asmecomm.it/>.

Le risposte della stazione appaltante alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile saranno comunicate agli offerenti tramite piattaforma e saranno pubblicate anche sul profilo di committente.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. **Si invitano pertanto gli operatori economici a monitorare costantemente i CHIARIMENTI inviati.**

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'apposita sezione. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al paragrafo "valutazione offerte tecniche e economiche" avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di "SISTEMAZIONE INTERSEZIONE SS744 FOGLIENSE-VIA FOGLIA TRAMITE REALIZZAZIONE DI ROTATORIA".

In particolare, le lavorazioni nel dettaglio sono descritte all'interno degli elaborati progettuali.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, cui si rinvia per la dettagliata descrizione dei lavori.

3.2. IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA:

Importo presunto a base di gara soggetto a ribasso: € 282.691,36 Iva esclusa.

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € 16.679,19

Importo complessivo presunto dell'appalto: € 299.370,55 Iva esclusa;

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Ente committente ha stimato in € 41.783,13 calcolati secondo le indicazioni meglio fornite nello specifico allegato progettuale.

L'importo contrattuale sarà determinato applicando all'importo ribassabile, comprensivo del costo della manodopera, il ribasso percentuale offerto dal concorrente aggiudicatario e sommando al valore così ottenuto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto sarà stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023.

Si riepilogano di seguito le lavorazioni di cui si compone l'intervento con le relative categorie ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'allegato II.12 al Codice, dell'art. 104, comma 11, del Codice, ed ai sensi della Tabella A dell'allegato II.12 al Codice.

Lavorazione	Categoria SOA	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	Incidenza % sull'importo dell'appalto	indicazioni speciali ai fini della gara		Avvalimento
					prevalente o scorporabile	subappalto (si/no)	
Strade, autostrade, ponti, viadotti	OG3	Si	€ 299.370,55	100,00%	prevalente	Si nel limite max del 49,99%	si

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 6 per i requisiti di qualificazione si applica l'Allegato II.12 del Codice.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125 del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, per maggiori dettagli si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto.

L'anticipazione contrattuale è consentita anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via di urgenza. Si rinvia al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193 per lo schema-tipo "Garanzia fideiussoria per l'anticipazione". Si rinvia al CSA.

L'appalto verrà aggiudicato anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del regio decreto n. 827 del 1924.

Suddivisione in lotti

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto la natura unitaria dell'intervento, la necessità di garantire un coordinamento unico viste le molteplici infrastrutture da qualificare, la necessità di rispettare le tempistiche del cronoprogramma non rendono l'appalto ulteriormente divisibile.

3.3. TEMPO per l'ultimazione dei lavori:

Giorni **180** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come previsto dall'art. 2.6 del Capitolato Speciale di Appalto.

Potrà essere effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D. Lgs. 36/2023 e smi..

3.4. PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, l'Ente Committente potrà applicare una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo per l'esecuzione di tutte le opere necessarie al compimento delle varie categorie di interventi individuati dal capitolato speciale di appalti e di tutte le opere complementari che si rendessero necessarie alla perfetta esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria oggetto del presente appalto.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% dell'importo netto contrattuale.

Per il presente appalto è previsto inoltre un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine fissato contrattualmente, Il premio di accelerazione è determinato sulla base dei criteri sopra detti anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo

rispetto al termine prorogato. Il Premio di accelerazione è erogato nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nonché nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta. Per le modalità di determinazione del premio di accelerazione si rinvia all'art. 126 comma 2 del D.lgs n. 36/2023 Capitolato Speciale di Appalto.

3.5. REVISIONE DEI PREZZI

L'Ente Committente può, dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e smi. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo. Per i contratti relativi ai lavori nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3% e comunque in misura pari al 90% di detta eccedenza.

I prezzi sono aggiornati, nei termini e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

3.6. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:

Ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire in corso di esecuzione le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto; l'appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui **all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1**, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

I predetti operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata o raggruppata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

Si intende per operatore economico ogni soggetto di cui all'art. 65, D.Lgs. 36/2023, come definito dall'art. 1, lett. l), dell'Allegato I.1, anche riunito o consorziato o che intenda riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 67 e 68, D.Lgs. 36/2023, in possesso al momento della presentazione dell'offerta dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98, nonché dei requisiti di ordine speciali di cui all'art. 100 di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico - professionale

I consorzi di cui agli articoli **65, comma 2** del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad **indicare per quali consorziati il consorzio concorre**, qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere **b)** (consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro) e **c)** (consorzi tra imprese artigiane) del Codice, è tenuto anch'esso a **indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre**.

Differentemente dai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere **b)** (consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro) e **c)** (consorzi tra imprese artigiane) del Codice, che devono indicare l'impresa consorziata per la quale partecipano, **i consorzi di cui alla lettera d)** del medesimo articolo (consorzio stabili) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara.

I consorzi di cui alla lettera **f)**, dell'art. 65, co. 2, D.Lgs. 36/2023 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile) devono indicare tutte le imprese consorziate della compagine associativa, rimanendo esclusa la possibilità di partecipare solo per conto di alcune associate (Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 5/2021).

Ai sensi dell'art. 68, comma 14 (RTI e consorzi ordinari) e dell'art. 67, comma 4 (consorzi stabili) del Codice, il concorrente che partecipa alla gara, in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **5 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti richiesti dal presente Disciplinare.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione, di cui all'art. 94 del Codice, comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica, di cui all'art. 95 del Codice, dovrà essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi cooperativi e artigiani di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5) **sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.**

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) e 66, co. 2, lett. d), D.Lgs. 36/2023, i requisiti di cui al presente punto 5) **sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti** (si veda art. 67, co. 3, primo periodo, D.Lgs. 36/2023).

L'operatore economico è **escluso** dalla partecipazione alla presente procedura per i motivi di cui all'art. 94, 95, 96, 97 e 98, nonché all'Allegato II.10 del D.Lgs. 36/2023, riportati nel DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO, quali motivi di esclusione.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata *prima* della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata *successivamente* alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ai fini della presente causa di esclusione, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.vo n. 39/2013, sono considerati dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs.vo n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione, l'Ente Pubblico o l'Ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Gli Operatori economici **devono possedere**, al momento di presentazione della domanda di partecipazione, **pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione** nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**White list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui è situata la propria sede legale, o *in alternativa* attestazione di aver presentato domanda di iscrizione/rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**White list**) istituito presso la Prefettura della provincia di in cui è situata la propria sede legale, entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che *occupano oltre cinquanta dipendenti*, che non consegnino, al momento della presentazione dell'offerta, **copia dell'ultimo rapporto periodico** sulla situazione del personale maschile e

femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

6. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E DI CAPACITA' TECNICA ED ECONOMICO-FINANZIARIA (qualificazione)

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1) I concorrenti, A PENA DI ESCLUSIONE, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti 6.1.1) e 6.1.2)

Si precisa che ai sensi dell'art 100 comma 4 del Codice il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di ordine speciale.

6.1.1) Requisiti di idoneità professionale

- **Iscrizione** nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- **Possesso della patente a crediti per la sicurezza nei cantieri** per l'appaltatore che sia eventualmente in possesso di attestazione SOA inferiore alla Classifica III (ai sensi dell'art. 27, comma 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

6.1.2) Requisiti di qualificazione

- a) **Il concorrente deve essere in possesso** di attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice e dell'allegato II.12 al Codice, la qualificazione nella **categoria prevalente OG3, con classifica adeguata ai lavori da assumere.**

Trattandosi di categoria prevalente **non è ammesso il subappalto qualificatorio.**

Qualora invece l'operatore economico, singolo o associato, sia in possesso di attestato SOA nella cat. OG3 potrà dichiarare la volontà di subappaltare le lavorazioni della predetta categoria entro i limiti massimi di legge (subappalto c.d. "facoltativo").

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e), del Codice, sono considerate **inammissibili** le offerte che non hanno la qualificazione necessaria.

Ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, ai fini della qualificazione, le imprese ad esclusione delle classifiche I e II devono possedere il sistema di gestione per la qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.

Si precisa qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga alla scadenza quinquennale nei tre mesi successivi, i concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione, resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023. Nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la verifica triennale dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la verifica di mantenimento dei requisiti, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dell'art. 65, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la

scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati. Come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità nazionale Anticorruzione, nella apposita sezione Servizi, subsezione "Accesso riservato all'Operatore Economico".

6.2) Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i Consorzi:

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1.1 deve essere posseduto da:

- a) ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice trova applicazione quanto previsto all'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice.

Requisiti di qualificazione

I requisiti di qualificazione di cui al punto 6.1.2 richiesti nel presente disciplinare debbono essere soddisfatti dal raggruppamento nel complesso.

Ai sensi dell'articolo **68 comma 11** del Codice i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, **ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.**

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, **le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.**

Si ricorda che per giurisprudenza consolidata **non è ammesso soccorso istruttorio sulla rimodulabilità delle quote.**

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, dell'Allegato II.12 del Codice, per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del Codice, si applicano i commi 1 e 2 del citato articolo 30.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Si puntualizza che nel presente disciplinare di gara viene disapplicato quanto previsto nell'art. 2, comma 2, ultimo periodo dell'Allegato II.12 del Codice, secondo il quale nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio del c.d. "incremento del quinto" non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 dello stesso Allegato II.12 del Codice. Ciò in accoglimento del principio espresso dalla sentenza del Consiglio di

Stato, Sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227 che, sulla scia della Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20, e della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 10/07/2023, pubblicata il 7/3/2024, nr. 6741, rileva come effettivamente il beneficio del c.d. “incremento del quinto” – ancorché formalmente escluso dalla norma regolamentare vigente – debba ormai poter essere utilizzato anche dalla mandataria senza alcuna limitazione, alla luce della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 28 aprile 2022 (C-642/2020), ove si afferma che “*l’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale (art. 83, comma 8, III periodo, del D.lgs. 50/2016 n.d.r.) secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria*”.

Pertanto, nel caso di partecipazione di imprese raggruppate, ai fini della dimostrazione del requisito minimo di partecipazione per l’esecuzione dei lavori, la mandataria può avvalersi del c.d. “incremento del quinto” che prevede che le singole imprese possono partecipare ed eseguire lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Si puntualizza altresì che è consentito ai concorrenti singoli o raggruppati di avvantaggiarsi dell’incremento premiale del quinto sull’importo della categoria scorporata SOA anche nel caso in cui quest’ultima sia acquisita in avvalimento (vedi CdS, V, 26 maggio 2023, n. 5203).

Ai sensi dell’art. 30, comma 4, dell’Allegato II.12 del Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

6.3. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE (art. 65, comma 2, lettera b) del codice) PER CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (art. 65, comma 2, lettera c) del codice) E I CONSORZI STABILI (art. 65, comma 2, lettera d) del codice).

Requisiti di idoneità professionale.

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto **6.1.1** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di qualificazione/requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al punto 6.1.2.

Ai sensi dell’articolo 65, comma 1 d.lgs.36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli **articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d)** sono disciplinati dall’**Allegato II.12**.

I consorzi di cui all’articolo **65, comma 2, lettera b) e c) del Codice**, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono (cfr. art. 67, comma 5 del Codice).

I consorzi di cui all’articolo **65, comma 2, lett. d)** (consorzi stabili) del Codice dimostrano i requisiti:

- a. per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per gli appalti di lavori che il consorzio **esegua esclusivamente con la propria struttura**, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio **sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate**;
- c. per gli appalti di lavori che il consorzio **esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara**, i requisiti sono posseduti e comprovati **da queste ultime in proprio**, ovvero **mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104, D.lgs. 36/2023**.

Ogni consorziata: - sia esecutrice - sia che presti i requisiti deve essere in possesso dei requisiti generali.

La consorziata esecutrice può partecipare alla stessa gara a cui partecipa il consorzio, purché quel requisito di qualificazione non sia usato dal consorzio stesso per quella stessa gara e purché, sulla base di rilevanti indizi, non sia acclarata l'ipotesi di collegamento e non sia dimostrato che le offerte promanano da un unico centro decisionale

Si precisa che, teoricamente, non sarebbe necessaria l'indicazione delle consorziate non esecutrici, ma siccome tutti, sia il consorzio sia le consorziate esecutrici, sia le consorziate non esecutrici, devono essere in possesso dei requisiti generali, **il consorzio dovrà indicare, in sede di gara, sia le consorziate esecutrici sia le consorziate che pur non essendo esecutrici gli prestano i requisiti di qualificazione, al fine di verificare il possesso dei requisiti generali in capo ad ognuno di loro.** Si veda con riferimento all'art. 67, co. 3, primo periodo, D.Lgs. 36/2023 che: *“Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti”*. Tale disposizione impone a questa stazione appaltante di far dichiarare il possesso dei requisiti generali anche alle consorziate non esecutrici

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o **tramite le consorziate indicate** in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) **alle proprie consorziate** non costituisce subappalto. **I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e** indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i, i consorzi di cui sopra eseguono le prestazioni con la propria struttura.

Come previsto **all'art. 67 c. 5 del codice** i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Come previsto dall'art. **67 c. 7 del codice** possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7) AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari e ciò per le seguenti (anche cumulative) finalità:

- a) per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dalla Legge o dal presente Disciplinare
- b) per migliorare la propria offerta (“avvalimento premiale”).

Nel contratto di avvalimento, concluso necessariamente in forma scritta, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano obbligatoriamente se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Come previsto dall'art. **104 comma 12** nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo

che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine **non prorogabile**.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità e deve indicare specificatamente le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali messe a disposizione dell'operatore economico. Inoltre, nel caso di **"avvalimento premiale"**, l'operatore economico dovrà redigere e produrre un separato contratto di avvalimento (sempre con la firma scritta obbligatoria) in cui dovranno essere specificate le risorse altrui che serviranno ad ottenere la premialità prevista nel presente disciplinare.

Si precisa che il contratto di avvalimento concluso per la finalità di cui alla lettera a) che precede farà parte della "Busta A documentazione amministrativa" mentre il contratto di avvalimento premiale farà parte della "Busta B Offerta tecnica".

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, **non superiore a dieci giorni**, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

L'ausiliaria, oltre a possedere i requisiti speciali previsti dal Disciplinare e dalla Legge in relazione alle prestazioni oggetto di avvalimento, deve possedere i requisiti previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione dell'allegato **"Modello 1 ter Dichiarazione ausiliario"** e di un proprio **DGUE**.

La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al presente Disciplinare.
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al presente Disciplinare.
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Il contratto, quindi, deve riportare in modo puntuale (determinato o determinabile) le concrete risorse organizzative, di mezzi, di personale, di know-how, ecc. messe a disposizione del soggetto ausiliato (cfr. anche Determinazione A.V.C.P. n. 2 del 1° agosto 2012).

Nel contratto di avvalimento dovranno essere obbligatoriamente specificate in dettaglio, a pena di nullità del contratto, le risorse umane e strumentali oggetto del contratto di avvalimento stesso, e le prestazioni eseguite dal soggetto ausiliario.

Quest'ultimo, inoltre, ai sensi della vigente normativa, deve svolgere la prestazione oggetto del contratto di Avvalimento direttamente, utilizzando le proprie risorse umane e strumentali specificate nel contratto, in adempimento agli obblighi derivante dal contratto di avvalimento stesso. La Stazione Appaltante durante l'esecuzione del contratto svolgerà regolari controlli al fine di verificare il pieno rispetto di quanto sopra specificato.

Si precisa, inoltre, che non è ammesso l'avvalimento di operatore economico ausiliario avente sede in un Paese terzo non firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice.

Nel caso in cui il soggetto indicato come ausiliario non soddisfi un pertinente criterio di selezione o nei suoi confronti sussistono motivi di esclusione, ai sensi dell'art.104, comma 6, del Codice la Stazione Appaltante consente all'operatore economico di sostituire il soggetto ausiliario.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliario, il seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliario, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliario subentrante indicati al paragrafo 15.3. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante il meccanismo del “soccorso istruttorio”, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È altresì sanabile, con le modalità del “soccorso istruttorio”, la mancata produzione o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati entrambi gli elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

NON È SANABILE, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento – ed è quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione, nel contratto, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario, salvo che essi non siano ricavabili dal contratto.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 5 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Fermo quanto sopra, si applica l'art.104 del Codice.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. **IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE IL SUBAPPALTO È VIETATO.**

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura **non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dell'art. 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1.** Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art.119, comma 6 del Codice.

Si ricorda, in particolare, che:

- ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG3 (subappalto consentito massimo 49,99% dell'importo delle lavorazioni in OG3);
- ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni principali e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria e deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice (art. 119, comma 4, lett. b) del Codice);
- in caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto;
- l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice;
- non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Non è ammesso il subappalto a cascata ai sensi del comma 17 del richiamato articolo 119 del Codice in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, tenendo inoltre conto che le strette tempistiche previste per l'esecuzione potrebbero essere ritardate da un aggravio del procedimento.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato nel presente disciplinare oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli operatori economici, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno espressamente ed irrevocabilmente accettare i vincoli previsti dal CSA e dichiarare **DI ACCETTARE L'AVVIO ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D'URGENZA** – ai sensi dell'articolo 17 comma 8 e 9 del d.Lgs 36/2023 anche nelle more della stipula del contratto.

Gli operatori devono essere in regola con la normativa riguardante **la c.d. patente a punti** prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) anche per le prestazioni eventualmente affidate in subappalto

Si precisa che in virtù dell'art 18 comma 3 lett d) del Codice alla presente procedura non si applica il termine di cd "*stand still*" di cui al comma 3 del medesimo articolo ed in caso di mancata disponibilità alla stipula, l'aggiudicatario incorrerà in grave responsabilità precontrattuale, con possibile revoca dell'aggiudicazione in danno.

9.BIS CLAUSOLA SOCIALE /

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, 57 e 102, D.Lgs. 36/2023, agli operatori economici, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, è richiesto di assumere i seguenti impegni, come requisiti necessari dell'offerta:

- a) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11 del codice.
- b) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;

In relazione alla lettera a) ovvero per i casi di cui all'art. 11, commi 3 e 4, D.Lgs. 36/2023 "garantire l'applicazione del CCNL nazionali e territoriali di settore, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare", si precisa che:

- **il CCNL applicato dall'Ente Committente è: CCNL per i lavoratori dipendenti delle edili e affini e delle cooperative cod. CNEL F012**
- Nei limiti di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4 all'Allegato I.01, si presume l'equivalenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al successivo comma 2 dell'art. 4, ossia classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES come segue
 - F012 – Imprese edili ed affini e delle Cooperative,

- F015 – Imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini,
- F018 – Addetti delle piccole e medie industrie edili e affini

In caso di accettazione da parte dell’operatore economico del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini e delle cooperative (cod. CNEL F012) indicato da questa stazione appaltante, lo stesso operatore economico è tenuto in via ordinaria ad indicarlo in sede di DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA [cfr. art. 102, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023].

Pertanto, l’operatore economico dovrà rendere una doppia dichiarazione all’interno della documentazione amministrativa, nella quale dichiara di ACCETTARE DI APPLICARE IL CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini e delle cooperative (cod. CNEL F012) indicato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;

Nel caso invece in cui se l’operatore economico indichi nella propria offerta “economica” il differente contratto collettivo da esso applicato, dovrà altresì dichiarare di garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato da questa stazione appaltante.

In questo particolare caso, l’operatore economico dovrà quindi rendere una doppia dichiarazione, da produrre *IN SEDE DI OFFERTA ECONOMICA* e, quindi, non in sede di documentazione amministrativa, come nell’ipotesi precedente, in cui accetti il CCNL indicato dalla stazione appaltante, configurandosi un giustificativo dell’offerta economica stessa in virtù del richiamato art. 110, D.Lgs. 36/2023 (cfr. anche, D.Lgs. 36/2023, art. 11) e sarà verificata ai sensi del predetto art. 110.

Si precisa che anche se la disposizione normativa in discorso consentirebbe di acquisire tale doppia dichiarazione al più tardi «prima di procedere (...) all’aggiudicazione», tuttavia la medesima viene richiesto all’offerente di produrla già in sede di offerta economica, anche ai sensi del già richiamato art. 102, comma 1, lett. b). Per tale ragione e per il rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione, nel caso in cui ciò non avvenga, non scatterà però nessuna sanzione espulsiva immediata e sarà attivabile il soccorso istruttorio

In relazione alla lettera **b)** ossia: “garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate”. Si precisa che le misure orientate a «garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate» potranno rilevare in sede esecutiva in caso di nuove assunzioni rispetto alla forza-lavoro di cui si disponga al momento di presentazione dell’offerta, con **dichiarazione di impegno da rendersi in sede di gara**.

NOTA BENE: Ne consegue che l’operatore economico dovrà:

1. dichiarare, in sede **di documentazione amministrativa**, indicandole chiaramente, le modalità con le quali intenda adempiere all’impegno di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nel caso si rendessero necessarie nuove assunzioni per l’esecuzione del contratto in oggetto, impegnandosi, fin da subito, in caso di aggiudicazione, dopo la stipulazione del contratto, ad adempiervi puntualmente. In caso di mancata dichiarazione è attivabile il soccorso istruttorio.
2. dichiarare di impegnarsi, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari *al 30 per cento* delle assunzioni necessarie e per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.

L’Operatore economico che occupi *oltre 50 dipendenti* produce, **A PENA DI ESCLUSIONE**, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del suddetto Allegato II.3, **copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale**, redatto ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), **con attestazione** della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere regionale di parità.

Si precisa che, in caso di partecipazione in forma associata, copia del predetto rapporto deve essere presentata da ciascuna delle seguenti imprese, sempre che su di essa incomba l’obbligo di redazione del rapporto:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- dal Consorzio (di cui alle lett. b) e d) del comma 2 art 65 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

L'Operatore economico che occupi *un numero pari o superiore a 15 dipendenti, ma inferiore a 50*, si impegna a consegnare alla Stazione appaltante, *entro sei mesi dalla conclusione del contratto*, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, Allegato II.3 del Codice:

- *una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile* in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della documentazione sopra richiamata comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, Allegato II.3 del codice, l'applicazione di Penali determinate nel presente Capitolato speciale e contratto d'appalto, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Per i casi di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile l'appaltatore sarà interdetto per un periodo di 12 mesi dalla partecipazione, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento;

- *una dichiarazione* che dovrà contestualmente essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, accompagnata da una specifica relazione tecnica dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla L. 68/1999 che illustra eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

La mancata produzione della documentazione sopra richiamata comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, Allegato II.3 del codice, l'applicazione di Penali determinate nel presente Capitolato speciale e contratto d'appalto, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del Codice, per la presente procedura di gara non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del Codice.

11. SOPRALLUOGO

Per partecipare alla gara è richiesta l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio cd "assistito", cioè alla presenza del tecnico dell'Amministrazione Comunale con rilascio di relativa attestazione.

Il sopralluogo si rende necessario per consentire agli operatori economici di poter presentare delle offerte nella piena consapevolezza delle condizioni, dello stato dei luoghi e dell'area interessati dalla esecuzione dei lavori, per accertare la loro natura, comprese le caratteristiche strutturali; le condizioni locali, inclusi gli eventuali vincoli e/o oneri derivanti da lavori in prossimità di edifici privati e pubblici, su impianti in esercizio od in prossimità di impianti in esercizio; ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori fra cui l'accesso ai luoghi ove svolgere i lavori, disponibilità di cave, discariche, permessi, eccetera.

Per la stessa motivazione **il sopralluogo potrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE dal legale rappresentante, ovvero da suo procuratore, o dal Direttore Tecnico dell'Operatore Economico come risultante dalla SOA. Non sono ammessi sopralluoghi di delegati.**

La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta dalla procedura di gara.

Gli Operatori Economici sono quindi obbligati ad avanzare richiesta tramite PEC da inviare inderogabilmente entro il **11.03.2026** ai seguenti contatti:

geom. **Davide Passeri** - Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Lunano, PEC **comune.lunano@emarche.it**

Si precisa che farà fede la data di avvenuta consegna della PEC.

Le prenotazioni dovranno indicare:

- l'esatta denominazione del partecipante (si richiede di allegare il vigente certificato di iscrizione SOA)
- le complete generalità della persona designata ad intervenire al sopralluogo (si richiede di allegare il documento d'identità e, in caso di procuratore, l'eventuale copia conforme della procura)
- l'indirizzo e-mail/PEC al quale verrà spedita la conferma dell'appuntamento per il sopralluogo.

IL TERMINE ULTIMO PER L'EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI E' FISSATO PER IL GIORNO **13 MARZO 2026 alle ore 12:00.**

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara/>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio, anche in caso di pagamento tardivo del contributo dovuto ad ANAC. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITA', TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA:

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma <https://piattaforma.asmecomm.it/>. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ORE 13:00 DEL GIORNO 20 MARZO 2026 a pena di irricevibilità.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Per quanto concerne la dimensione massima dei file necessari per la presentazione dell'offerta si rimanda alle relative guide sull'utilizzo della piattaforma.

13.1. Regole per la presentazione dell'offerta

La procedura di gara si svolge esclusivamente mediante la Piattaforma telematica <https://piattaforma.asmecomm.it> del Comune di Lunano, per la gestione delle gare, di seguito chiamata Piattaforma.

Non saranno quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

I soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a **registrarsi** al seguente indirizzo: <https://piattaforma.asmecomm.it>, accedendo all'apposita area "Registrazione operatori economici" e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione.

Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare l'iscrizione e che a tal fine è stato inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC indicata in fase di registrazione.

Nel messaggio ricevuto sarà presente un link, cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser e premendo "invio", si avrà un messaggio di: CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO.

Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore.

Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l'operatore economico potrà partecipare inviando la propria offerta, conforme ai modelli allegati.

Per proporre la propria candidatura gli operatori economici, una volta registrati, dovranno accedere alla sezione relativa alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro "PARTECIPA" e seguire le indicazioni presenti sul sito.

Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l'Operatore Economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa. Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando: Aggiungi partecipante al Raggruppamento e compilare i campi richiesti:

- Codice Fiscale dell'Azienda
- Ragione Sociale
- Identificativo Fiscale Estero (eventuale)
- Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consoziata)

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso.

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove. Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto Carica la documentazione che comparirà sulle icone raffiguranti le "Buste" telematiche, all'interno delle quali l'Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara.

Una volta inviata correttamente l'offerta alla stazione appaltante sul sistema si visualizzerà un messaggio di conferma di partecipazione.

Il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile revocare la propria partecipazione o modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima offerta inviata.

N.B.: la mancata ricezione della predetta comunicazione è sintomatica della ricorrenza di errore di inserimento e/o mancato perfezionamento della procedura telematica di presentazione dell'offerta. Il semplice inserimento delle offerte sulla piattaforma telematica senza perfezionamento dell'iter di presentazione non costituisce alcun presupposto né conferisce alcun titolo per la partecipazione alla gara. Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

È in ogni caso possibile richiedere chiarimenti sul funzionamento e sulla modalità di utilizzo della piattaforma contattando l'Help Desk al numero verde 800 955054.

In caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): piattaforma@asmepec.it.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

13.2. Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

- a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 13.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto 13.1.

Per presentare la busta A della documentazione amministrativa:

- b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) "Busta A Documentazione amministrativa" all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta al punto 15 del presente disciplinare, operando secondo la seguente sequenza:
- scaricare (download) dalla piattaforma telematica i modelli di gara relativi alla documentazione amministrativa messi a disposizione per la gara in oggetto;
 - compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
 - sottoscrivere digitalmente la stessa documentazione/modelli;
 - inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
 - firmare digitalmente in formato P7M (Cades) anche il file compresso creato;
 - caricare sulla piattaforma nella busta A l'archivio firmato digitalmente.
- c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, **ciascun** operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un *proprio* file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;
- d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);

Per presentare la busta B dell'offerta tecnica :

- e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica, operando secondo la seguente sequenza:
- **sottoscrivere digitalmente la propria Offerta tecnica, in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti l'associazione;**
 - inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
 - firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
 - caricare sulla piattaforma nella busta B il file o l'archivio firmato digitalmente.
- f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell'Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);

Per presentare la busta C dell'offerta economica:

- g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione/modello di offerta, operando secondo la seguente sequenza:
- compilare la dichiarazione riguardante il contenuto dell'offerta economica ;
 - sottoscrivere digitalmente l'offerta economica, in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti l'associazione;
 - per l'offerta economica composta da più files, inserire l'intera documentazione richiesta in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
 - firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
 - caricare sulla piattaforma nella busta C i file firmati digitalmente.
- h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell'Offerta» è costituita dall'adempimento di cui alla lettera g);
- i) una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A - Busta amministrativa	Busta B-Busta dell'Offerta tecnica	Busta C -Busta dell'Offerta economica
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

- l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell'Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;
- m) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere

andato a buon fine.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e già messi a disposizione sulla piattaforma <https://piattaforma.asmecomm.it> e sul sito istituzionale dell'Ente <http://www.comune.Lunano.pu.it> alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, ad esclusione dei documenti generati direttamente dalla piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, *la richiesta di rettifica* di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile

N.B. Si rimanda comunque alle norme tecniche di funzionamento della piattaforma telematica disponibili sull'homepage della stessa.

13.3. Sottoscrizione degli atti:

- a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;
- b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

14) - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della dichiarazione a firma dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili **con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta**;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.
- **Non è sanabile** una variazione sopravvenuta degli oneri aziendali, ciò in relazione ai principi consolidati in materia di errore materiale nelle gare d'appalto.
- Deve pure escludersi che, la carenza dell'offerta economica e tecnica possa essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio» (TAR Puglia, Lecce, III, n. 1056/2023).
- E' ammesso il soccorso istruttorio, nell'ipotesi in cui l'operatore economico non dichiari di aver eseguito alcuni appalti analoghi fino all'importo eventualmente richiesto, per il "non dichiarato, ma comunque posseduto con data certa entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte".
- **Non è ammessa** tramite soccorso istruttorio la rimodulazione dell'assetto strutturale scelto dal raggruppamento (Cons. Stato, V, n.10325/2022).
- Sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.
- la mancata indicazione del CCNL applicato nonché, in caso di indicazione di un CCNL differente da quello indicato negli atti di gara, la mancata presentazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele e della documentazione probatoria sull'equivalenza del proprio CCNL sono sanabili;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di *cinque* giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice, può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato (cd. soccorso istruttorio procedimentale).

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del Codice (cioè le mere irregolarità formali, non costituenti carenze della domanda ai sensi del predetto art. 101 del Codice) è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 e s.m.i..

15) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato "*Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement*" "<https://piattaforma.asmecomm.it/>", disponibile direttamente nella home page della piattaforma

telematica.

I plichi da presentare con le modalità previste dal presente disciplinare **corrispondono a:**

- Busta telematica di cui alla: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- Busta telematica di cui all’ “OFFERTA TECNICA”;
- Busta telematica di cui all’ “OFFERTA ECONOMICA”.

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà **causa di esclusione**, in forza del principio di segretezza delle offerte, comportante, come regola, quella per cui non devono essere conosciuti al momento della valutazione dell’offerta tecnica elementi di valutazione di carattere automatico (*ex multis* Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2021, n. 5463; Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 544; Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2021, n. 2819).

La busta virtuale “Documentazione amministrativa” deve contenere la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (**Modello 1 domanda di partecipazione**) se del caso dichiarazione integrativa in caso di R.T.I. (**Mod. 1 bis raggruppamento nel caso di consorzi (Modello 1 quater consorziate esecutrici)**);
- 2) DGUE (**Modello 2**) ;
- 3) Dichiarazione relativa all’identificazione dei soggetti di cui all’art 94 comma 3 del codice, (**Modello 3 ed eventuale 3 bis**);
- **Modello** dichiarazione art. 102 del Codice;
- 4) eventuale procura;
- ~~5) **garanzia provvisoria**;~~
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3 e dichiarazione integrativa;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 8) Dichiarazione di assenso alla pubblicazione e/o trasmissione a terzi richiedenti l’accesso ai documenti ed informazioni prodotti nell’ambito della Busta contenente la documentazione amministrativa e della Busta contenente l’offerta economica (**Mod. dichiarazione accesso documenti prodotti**);
- 9) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;
- 10) attestazione pagamento imposta di bollo;
- 11) **A seguito dell’entrata in vigore dal 1 ottobre 2024** della patente a crediti (o a punti) per la sicurezza, ai sensi dell’art.27 del D.lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art.29, comma 19 del D.L. 19/2024 (“Decreto PNRR 4”) si richiede di **allegare** sulla piattaforma, la patente a crediti per la sicurezza nei cantieri edili. (*se dovuta*).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione di detta documentazione, a condizione che la stessa sia preesistente e comprovabile con documento di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

Considerato che per le dichiarazioni sostitutive da prodursi è prevista la sottoscrizione digitale, **non è richiesta allegazione di copie del documento di identità dei sottoscrittori**. Pertanto, si invitano i concorrenti a non allegare copie di documenti di identità non necessari anche al fine di agevolare la gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti.

Gli operatori economici che allegheranno alla documentazione amministrativa e/o di offerta documenti di identità non richiesti se ne assumono la piena responsabilità nei casi in cui tali documenti vengano acquisiti da altri operatori economici partecipanti, in particolare nei casi in cui i documenti di identità siano incorporati nei file contenenti le dichiarazioni previste dai Modelli DGUE, Mod. 1, 3, ecc, non permettendo di fatto la separazione degli stessi documenti dalle restanti dichiarazioni da concedere all’accesso di terzi.

Analogamente, al fine di non aggravare la procedura per l’accessibilità alla documentazione presentata in gara (art. 36 comma 1 del Dlgs 36/2023), si chiede di inserire eventuali dati particolari che l’operatore ritenesse di produrre quali ad es. informazioni giudiziarie ecc... in un file distinto così da agevolarne l’individuazione in caso di richiesta di accesso da parte di altri concorrenti.

Relativamente ai predetti documenti da inserire nella busta amministrativa si precisa quanto segue:

15.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

15.1) Istanza di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione alla procedura aperta, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il fac-simile **Modello 1** al presente disciplinare, resa e sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante/procuratore.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario *non ancora costituiti*, la predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata **da tutti i soggetti** che costituiranno il raggruppamento o consorzio o, in alternativa, una sola istanza/dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti.

In caso di ricorso all'avvalimento, la predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata anche dalla/e ditta/e ausiliarie. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario *costituiti*, l'istanza/dichiarazione è sottoscritta dalla mandataria.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, l'istanza/dichiarazione del Consorzio è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo e **deve essere presentata anche dall'eventuale consorziata designata quale esecutrice**.

Tale istanza/dichiarazione dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato 1) al presente Disciplinare e **contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza **delle cause automatiche di esclusione** di cui all'**articolo 94 commi 1 e 2** del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a **tutti i soggetti indicati al comma 3 (i cui dati identificativi sono richiesti all'interno del Mod. 3)**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza **delle cause non automatiche di esclusione** di cui all'**articolo 98, comma 3, lettere g) ed h)** del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente (i cui dati identificativi **sono richiesti all'interno del Mod. 3**).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza **delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico**.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice **commesse** nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice **emessi** nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, **commessi** nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Le dichiarazioni di cui sopra riferite alle cause di esclusione non automatica (artt 95 comma 1 e 98 del Codice) devono essere fornite mediante compilazione del Modello 2_(DGUE) messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, alla parte III sezione C, **ovvero mediante specifici allegati** predisposti dall'operatore economico, **sarà onere dell'operatore economico riportare tutti gli eventuali elementi dai quali desumere la sussistenza dell'illecito professionale (art 98 c. 3 del Codice)** ed in specifico:

- a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- b) condotta dell'operatore che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, di non aver ottenuto informazioni riservate a proprio vantaggio di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o che comunque la violazione è stata rimossa;
- f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 6891;
- g) contestata la commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023 (indicati nel Modello 3) di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo

94;

- h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, (indicati nel Modello 3), **di taluno dei seguenti reati consumati**:
1. abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 2. bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 4. i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 5. i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate *prima* della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate *dopo* tale momento.

Se l'operatore economico **omette di comunicare** alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione alla gara il concorrente dichiara, anche mediante compilazione **del Mod. 3**:

1. - i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice **ivi incluso l'amministratore di fatto**, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; i dati identificativi del titolare effettivo; i dati identificativi dei soggetti di cui all'art 85 del Dlgs 159/2011.

Nella domanda di partecipazione alla gara il concorrente dichiara mediante la compilazione del Mod. 1:

- (eventuale) di far ricorso all'istituto dell'avvalimento;
- il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica professionale previsti dal presente disciplinare di gara;
- di non partecipare alla presente procedura contemporaneamente in forme diverse;
- (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta) *oppure*
- di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in più di una forma (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e **quale consorziato esecutore di un consorzio**; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento *per migliorare la propria offerta*).

Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, **allega** la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- **di applicare, in caso di aggiudicazione, il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente**, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20 e che quest'ultimo essendo equivalente, assicura le medesime tutele, economiche e normative ai lavoratori di quello indicato dalla stazione appaltante, esprimendo la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito dal D.lgs.

36/2023;

- ai sensi dell'art. 102 del Codice di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire:
 - a) la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - b) al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 - c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate
CLAUSOLE SOCIALI - ASSUNZIONE DI SPECIFICI IMPEGNI IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO E PARITÀ OPPORTUNITÀ' GENERAZIONALI E DI GENERE E PER PROMUOVERE L'INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ' O PERSONE SVANTAGGIATE ex art 57, comma 2 bis e Allegato II.3,
- di conoscere e accettare, in caso di aggiudicazione, le clausole sociali relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e inclusione lavorativa per i contratti di appalto ex art. 1, Allegato II.3 e art. 57, co. 2-bis, D. Lgs. 36/2023 nonché di cui al paragrafo 9 e 9 bis del Disciplinare di gara,

Per gli operatori economici che **occupano oltre 50 dipendenti**: produzione, **a pena di esclusione**, di copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di operatori raggruppati dovrà essere trasmesso il rapporto relativo a ogni soggetto facente parte del RTI che occupi oltre 50 dipendenti, *in caso di consorzi stabili*, dovrà essere trasmesso il rapporto relativo a ogni soggetto esecutore che occupi oltre 50 dipendenti. Qualora l'eventuale *impresa ausiliaria* occupi più di 50 dipendenti, dovrà essere trasmesso il piano anche in riferimento al suddetto soggetto.

La copia dell'ultimo rapporto deve essere inserita sulla piattaforma telematica da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

Gli operatori economici che **occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta** entro sei mesi dalla conclusione del contratto, devono impegnarsi a consegnare alla stazione appaltante una *relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile* in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La relazione di cui al primo periodo deve essere altresì trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che **occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta** devono altresì dichiarare che entro sei mesi dalla conclusione del contratto, *si impegna a consegnare* alla stazione appaltante *la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge* e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Gli operatori economici che **occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta** devono dichiarare che come previsto dall'art. 1 c. 6 dell'Allegato II.3 del codice, nei 12 mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno adempiuto all'obbligo di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, per cui non incorre nella causa di esclusione dalla gara d'appalto ivi prevista.

In caso di operatori raggruppati la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ogni soggetto facente parte del RTI; in caso di consorzi stabili, la dichiarazione dovrà essere rilasciata sia dal consorzio che dai soggetti esecutori.

- di impegnarsi ad assicurare, ai sensi dell'art. 1, comma 4 dell'Allegato II.3, d.lgs. 36/2023, *una quota pari almeno al 30*

per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309; .

- di impegnarsi, in caso di ricorso al subappalto, a che il contratto di subappalto stesso recepisca, anche a carico del subappaltatore, i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, comma 4, primo e terzo periodo Allegato II.3, D. Lgs. 36/2023, concorrendo il subappaltatore, con l'aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste.
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, quale obbligo ex art. 1, comma 3 e 4, Allegato II.3, D. Lgs. 36/2023, in combinato disposto con l'art. 94, comma 5, lett. b), consapevole che la inosservanza di detto obbligo costituisce causa di esclusione dalla gara per mancanza di un requisito necessario dell'offerta;
- di essere consapevole che l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, 3 e al comma 4 dell'art.1 dell'Allegato II.3 del Codice comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 del medesimo articolo , per le quali si rinvia altresì al Capitolato speciale di Appalto.
- di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 27 del D.lgs. 81/2008 "Sistema di qualificazione delle Imprese e di lavoratori autonomi tramite crediti" , come modificato dall'art. 29, comma 19 lett. a) del D.L. 19/2024, conv. In Legge 56/2024 ;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal **Comune di Fano** accessibile nella sezione Amministrazione trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- **accetta**, ai sensi dell'art. 113 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ed in particolare:
- **si impegna espressamente** ad accettare l'avvio dei lavori nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.lgs. 36/2023;
- dichiara di accettare, a pena di esclusione, il "Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento ai cantieri di lavori pubblici nella Provincia di Pesaro e Urbino" adottato dalla Prefettura di Pesaro e Urbino e sottoscritto in data 10 marzo del 2020 ;
- di impegnarsi a rispettare quanto stabilito nella Legge Regionale n. 33 del 18.11.2008 Regione Marche "Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili";
- di impegnarsi a rispettare i dettami della Legge Regionale n. 8 del 23/02/2005 Regione Marche, in merito all'iscrizione alla Cassa Edile competente per territorio;
- dichiara di essere essere **iscritto** nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza, *oppure* di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza, *oppure*, nel caso di operatori la cui iscrizione sia scaduta, di aver presentato richiesta di rinnovo nel rispetto dei termini previsti dall'art 5 del DPCM 18/4/2013 e comunque prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta;
- *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia* , l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;
- di impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dagli artt.3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art.6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187.
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, negli elaborati progettuali e nella documentazione di pubblica e, di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 96 comma 14 del D. Lgs 36/2023, l'operatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei

provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale;

- che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre;
- che sulla base della stima effettuata, l'indicazione del corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l'impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.
- che in sede di verifica di cui all'articolo 102 comma 2 del Codice, la stazione appaltante valuterà la sostenibilità economica dell'offerta anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operarsi anche ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs 36/2023;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- la responsabilità della produzione/detenzione di rifiuti speciali eventuali, che dovessero prodursi nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, rimane totalmente a carico dell'appaltatore. In particolare, rimangono in capo all'appaltatore non solo le operazioni di recupero, trasporto e corretto smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti, ma anche gli adempimenti amministrativi attribuiti dal D.Lgs. 152/2006 al produttore/detentore. La stazione appaltante declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e precisa che tale previsione verrà inserita nel contratto.
- di dare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del Codice, come previsto dall'art. 35 c. 5 bis del codice introdotto dal D. Lgs "correttivo" n. 209 del 31.12.2024;
- di accettare le modalità di comunicazione e pubblicazione degli atti della procedura da parte della stazione appaltante indicate al paragrafo "Accesso agli atti" e di rinviare alla specifica dichiarazione, prodotta sempre all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa, in merito all'autorizzazione all'accesso ed all'eventuale indicazione di alcuni specifici dati personali dei quali si chiede la riservatezza ;
- (*accesso agli atti solo per gare OEPV*)
- di autorizzare, nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art 36 commi 1 e 2 del Codice, la messa a disposizione dell'offerta tecnica presentata con la sola eccezione delle parti che costituiscono segreto tecnico/commerciale come espressamente indicato fin dal momento della presentazione dell'offerta stessa. Confermando altresì che nel caso in cui all'interno della busta tecnica non siano espressamente indicate le parti sottratte all'accesso e le relative motivazioni e **non sia prodotto un ulteriore file, già oscurato delle parti in argomento**, la stazione appaltante procederà alla messa a disposizione dei concorrenti (art 36 del Codice) dell'offerta presentata da questo concorrente nella sua interesse.
- di prendere atto che nessun segreto tecnico commerciale è presente nell'offerta economica e nella dichiarazione relativa alla illustrazione dettagliata del costo della manodopera e, conseguentemente, acconsentire alla pubblicazione integrale della propria offerta economica e della dichiarazione relativa al dettaglio del costo della manodopera dichiarata.

DICHIARAZIONE DI ASSENSO ALLA PUBBLICAZIONE E/O TRASMISSIONE A TERZI RICHIEDENTI L'ACCESSO AI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRODOTTI NELL'AMBITO DELLA BUSTA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA BUSTA CONTENENTE L'OFFERTA ECONOMICA/TECNICA

Ciascun concorrente deve rendere – preferibilmente tramite il “**Mod. dichiarazione accesso documenti prodotti**” - le seguenti dichiarazioni relative all'autorizzazione all'ostensione dei documenti prodotti ed alla eventuale indicazioni di dati personali dei quali si chiede la riservatezza:

- 1) di aver preso esatta conoscenza di quanto indicato al paragrafo “Accesso agli atti” del bando-disciplinare di gara in particolare della circostanza che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti nelle buste contenenti la *documentazione amministrativa* con la sola eccezione di quanto di seguito specificato.

Qualora i concorrenti si venissero a trovare nella condizione di dover produrre all'interno delle suddette buste dichiarazioni contenenti “dati personali” - come ad es. dati: giudiziari relativi a sentenze o procedimenti penali a carico di persone fisiche che rivestono ruoli rilevanti nell'ambito dell'organizzazione dell'offerente – rispetto ai quali si richiede riservatezza ai sensi della vigente normativa sulla tutela dei dati personali, sarà onere degli operatori economici stessi evidenziare chiaramente nella documentazione di gara tali circostanze e produrre le dichiarazioni e/o i documenti contenenti i suddetti dati personali dei quali si chiede la riservatezza esclusivamente mediante un apposito e diverso file .

In mancanza di tali indicazioni la stazione appaltante declina ogni responsabilità per la pubblicazione e trasmissione agli operatori economici partecipanti alla procedura dei dati e documenti prodotti all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa;

- 2) di consentire l'ostensione a terzi da parte della stazione appaltante a tutta la documentazione inserita all'interno della propria busta contenente *la documentazione amministrativa [eventuale]* con la sola eccezione dei dati "personali" dei quali si chiede la riservatezza, in caso di richieste di accesso, da riportarsi preferibilmente nel predetto "**Mod. dichiarazione accesso documenti prodotti**" [in tale modello dovranno essere riportate le informazioni contenenti da: personali (come ad esempio da: giudiziari relativi a sentenze di condanna oppure a procedimenti in corso, ecc.) dei quali si chiede la riservatezza]
- 3) di consentire l'ostensione a terzi da parte della stazione appaltante a tutta la documentazione inserita all'interno delle proprie buste contenente *l'offerta economica*. Si evidenzia che la mancata indicazione implicherà l'autorizzazione all'ostensione di tutta la documentazione ed informazioni prodotte in caso di richieste di accesso agli atti da parte di terzi.

Si evidenzia che la mancanza di tali indicazioni implicherà l'autorizzazione all'ostensione di tutta la documentazione ed informazioni prodotte in caso di richieste di accesso agli atti da parte di terzi., declinando la stazione appaltante da ogni responsabilità per la pubblicazione e trasmissione agli operatori economici partecipanti alla procedura dei dati e documenti prodotti all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa.

Per gli operatori economici che abbiano depositato domanda di cui all'art 161 del RD 16 marzo 1942 n. 267 nelle more del deposito del decreto di cui all'art 163 del RD 267/1942.

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché indica il soggetto ausiliario richiesto dall'art 110 comma 4 del Codice, così come modificato dal DL 32/2019. Con riferimento al necessario avvalimento si applica l'art 89 del Codice e quanto previsto dal presente disciplinare per il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell'art 186bis comma 5 lett a) del R.D. 267/1942 l'operatore economico dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La copia conforme della procura dovrà essere allegata sulla Piattaforma alternativamente:

- i. in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;

ovvero

- ii. ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD

La domanda di partecipazione deve essere presentata con marca da bollo del valore di 16,00 euro.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) (cfr. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023), specificando, tra l'altro, il codice tributo: "1573", il codice identificativo: "40" e indicando nel campo "elementi identificativi" il CIG della presente procedura di gara (cfr. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, n. 37/E del 28 giugno 2023, cui si rinvia per la compilazione della varie sezioni).

In alternativa il concorrente può acquistare il **contrassegno di Euro 16,00 e produrre il MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo** caricato nella piattaforma telematica e posto tra i documenti a base di gara;

Non è ammesso il versamento dell'imposta di bollo con modalità virtuale.

In entrambi i casi il concorrente dovrà caricare nella piattaforma telematica copia scansionata del Mod. F24 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento qualora venga presentato un'unica istanza di partecipazione firmata congiuntamente da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo. Mentre dovrà essere pagato distintamente e per ogni istanza nel caso in cui ciascun **operatore del RTI presenti distintamente la propria istanza.**

Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'Impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

- Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lett. b) del Codice, compila il Documento di gara unico europeo (DGUE), consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5/1/2016, attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di qualificazione e tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti.

Il concorrente compila il DGUE direttamente a sistema, accedendo ai dettagli di gara e cliccando sull'oggetto della procedura.

Si richiede di allegare il DGUE generato dalla piattaforma nella versione adeguata alla normativa nazionale.

Si richiede preferibilmente di non allegare il DGUE in formato europeo, in caso contrario verrà attivata la procedura di soccorso istruttorio.

Il DGUE, compilato secondo le modalità di seguito indicate, dovrà essere scaricato in formato XML, firmato digitalmente. All'interno della stessa busta va inserito anche il DGUE in formato pdf firmato digitalmente.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio concorre, indicate quali esecutrici **e dalle consorziate non indicate come esecutrici e dei cui requisiti il consorzio si avvale, si veda punto 6.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE (art. 65, comma 2, lettera b) del codice) PER CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (art. 65, comma 2, lettera c) del codice) E I CONSORZI STABILI (art. 65, comma 2, lettera d) del codice).**;

- ed inoltre, come già richiesto sopra relativamente alla parte II del DGUE
- in caso di avvalimento, oltre che dall'ausiliata anche dall'ausiliaria.

NOTA BENE:

il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 94 e di cui al comma 3, lettera g) e h) dell'art. 98 del D.Lgs. 36/2023, come richiamati dal comma 4 del medesimo articolo, deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente nella Parte II, sezione "B" del DGUE.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti (in carica) indicati al comma 3 del medesimo articolo 94, con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, oppure della banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama l'art. 94, comma 3, del D.Lgs. 36/2023. Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive art 94, commi 1, 2 e art. 98 comma 3, lett. g) e h) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione art. 94, commi 1, 2 e art. 98 comma 3, lett. g) e h) del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, utilizzando preferibilmente *il modello 3 bis*.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame.

Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

Ai sensi dell'art. 94, comma 7 e dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 si possono NON dichiarare solo quegli eventuali reati che siano stati depenalizzati oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima. Si consiglia ai concorrenti di effettuare preliminarmente, ai fini della compilazione della dichiarazione, una visura ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE

1. il documento deve essere compilato e sottoscritto digitalmente, utilizzando il modello aggiornato al D.LGS. 36/2023 generato dalla piattaforma;
2. i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV (limitatamente alla sezione A, riquadro 1, e alla sezione D);
3. qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n....";
4. per la compilazione del quadro relativo al requisito di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 95 del Codice, la dichiarazione deve essere riferita:
 - all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;
 - ai soggetti individuati dall'art. 94, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;

La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE.

La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 222, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione.

In particolare, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare, nel DGUE:

- la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale,
- tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' NAZIONALE

ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 222, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI;

- le eventuali specifiche misure adottate, sufficienti a dimostrare l'integrità e l'affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione;

5. la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell'ambito del DGUE costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui l'operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l'ipotesi/opzione non applicabile al caso specifico.

Si invita a compilare la sezione relativa all'indicazione dei legali rappresentanti facendo riferimento a tutti i soggetti elencati dal comma 3 dell'art. 94, e indicandone i dati anagrafici.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione integrativa di avvalimento (Modello 1 ter);
- il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

a) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Imprese o i Consorzi individuati quali esecutori dei servizi devono presentare DGUE e l'istanza e dichiarazione integrativa al DGUE, allegato 1 al Disciplinare.

16. CONTENUTO DELLA "BUSTA" B – OFFERTA TECNICA

La busta virtuale B deve contenere l'offerta tecnica, come di seguito specificato.

L' Offerta tecnica deve articolarsi nei seguenti documenti:

1) Relazione tecnica relativa ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, da caricarsi tramite l'upload preferibilmente di un unico file firmato digitalmente.

La relazione tecnica in formato A4 non dovrà superare il numero massimo di facciate, per ciascun criterio, indicato nella **"TABELLA CRITERI"**, con margini alto, basso e sinistro di cm. 2,50, e margine destro di cm. 5,50, interlinea cm. 1,5, dimensione carattere Arial 12, comprensiva di schemi grafici, diagrammi ed immagini esplicative del testo. La relazione potrà comprendere schemi grafici, diagrammi e immagini esplicative del testo. Sono escluse dal conteggio eventuali copertine, indici, schede tecniche, certificati, curricula, libretti mezzi e attrezzature, computi metrici e cronoprogramma.

All'interno dell'offerta la distinzione tra i paragrafi/capitoli suddetti deve essere chiara e consentire alla commissione di valutare ciò che è relativo a ciascuno dei criteri/sub-criteri di valutazione.

Per i criteri di migliororia tecnica, è prevista la presentazione di **tavole progettuali**, che non dovranno superare il numero massimo di facciate in **formato A3** per indicate nella **"TABELLA CRITERI"**.

Per garantire uniformità formale tra le offerte ricevute, a tutela dei concorrenti, e consentire una più agevole leggibilità delle stesse da parte della Commissione giudicatrice, nel rispetto del principio del buon andamento dei lavori dell'organo amministrativo e del principio di par condicio, si richiede di non superare i limiti dimensionali sopra indicati. Si precisa che oggetto di valutazione sarà anche la capacità di concentrazione, chiarezza espositiva e sintesi.

La relazione non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire o possa anticiparsi l'offerta economica presentata o aspetti che la possano determinare in modo sostanziale.

La mancata presentazione della relazione tecnica nel suo complesso comporterà l' **esclusione** del concorrente dalla gara, mentre l'assenza all'interno di essa di qualcuna di singoli paragrafi comporterà la mancata assegnazione del punteggio corrispondente al relativo criterio /sub-criterio e l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire "suggerimenti" per l'Amministrazione; pertanto, anche le formule generiche utilizzate dai concorrenti quali "si potrebbe" oppure "si propone" o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Allegato II.5 del Codice.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non possono presentare varianti in sede di offerta (varianti progettuali).

Gli stessi, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minimi del capitolato speciale di appalto e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, possono prevedere in sede di offerta (per la parte tecnico/qualitativa) miglioramenti ed integrazioni, assumendo a riferimento i criteri di valutazione della parte tecnica-qualitativa elaborati dalla stazione appaltante e proposte volte a potenziare le specifiche tecniche/prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari descritte nel capitolato. Tali proposte non costituiscono varianti in sede di offerta (varianti progettuali).

L'operatore economico **allega** una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni e/o che riguardano parti eccessivamente ampie dell'offerta tecnica in quanto gli offerenti si dovranno limitare a richiedere il diniego all'accesso solo per quelle specifiche frasi e/o singoli paragrafi che effettivamente contengono informazioni che rappresentano segreti tecnici o commerciali.

Inoltre, si evidenzia che la stazione appaltante – coerentemente a quanto sostenuto in giurisprudenza (Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 6 maggio 2022, n. 5714, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 9363/2021, e T.A.R. Campania, Salerno, n. 270/2020) – ritiene che nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dei profili tecnici e qualitativi dell'offerta, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, idee e soluzioni differenti da proporre al committente. Ne consegue che la "qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti, e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che gli altri concorrenti non ne vengano a conoscenza.

Qualora non sia allegata copia dell'offerta tecnica oscurata la S.A. procederà al rilascio di copia integrale della stessa.

L'offerta tecnica dovrà, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (R.T.I., consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, sempre pena l'esclusione, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1. e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

A pena di esclusione, tutta la documentazione allegata all'interno della Busta virtuale "Offerta tecnica" NON dovrà contenere elementi che possano ricondurre all'offerta economica.

2) COMPUTO METRICO DI DETTAGLIO NON ESTIMATIVO riferito a tutte le lavorazioni e migliorie proposte

nell'ambito dell'offerta tecnica. In tale documento le migliori proposte dovranno essere identificate come corpi d'opera all'interno dei quali saranno indicate le descrizioni estese delle voci di elenco prezzi che specifichino le lavorazioni o forniture offerte con le rispettive quantità. Si specifica inoltre che le lavorazioni o forniture offerte nelle migliori verranno eseguite e contabilizzate a corpo senza che possa essere invocata alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. Ove la voce di lavorazione sia riportata in forma tronca o le quantità non corrispondano a quanto indicato in relazione la Commissione, in mancanza di elementi necessari alla valutazione, si riserva di non attribuire alcun punteggio al relativo criterio.

L'OFFERTA TECNICA DOVRA' ESSERE ALTRESI' SOTTOSCRITTA DA UN TECNICO ABILITATO PER LE LAVORAZIONI PREVISTE NELL'OFFERTA MIGLIORATIVA pena l'esclusione.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA C– OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica C deve contenere, **a pena di esclusione**, il documento costituente l'offerta economica, come descritto nel seguito.

Si precisa che l'offerta economica deve essere compilata **direttamente a sistema**, secondo le modalità indicate.

Dopo la sua compilazione, il sistema genererà un file pdf che dovrà essere, firmato digitalmente e caricato dall'operatore economico, secondo le modalità che saranno indicate ed impostate dal programma stesso.

L'offerta economica deve contenere:

- a) **dichiarazione** del ribasso percentuale, **sull'importo posto a base di gara** espresso con massimo 2 decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali) al netto degli costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
- b) **dichiarazione** dell'importo dei propri costi della manodopera di cui all'art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- c) **dichiarazione** dell'importo degli costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei costi della sicurezza e/o del costo della manodopera comporterà l'esclusione dell'offerta, senza possibilità di attivazione del soccorso istruttorio.

L'offerta economica dovrà, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1. e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari **costituendi**, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

L'Aggiudicatario resterà vincolato anche in pendenza della accettazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Inoltre esclusivamente la busta relativa all'offerta economica dovrà contenere:

- l'allegato all'offerta economica stessa predisposto dalla stazione appaltante (Modello "TABELLA COSTI DELLA MANODOPERA) al presente Disciplinare di gara), contenente:

- lo schema di composizione dei costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa (da dichiarare nell'offerta economica;
- la dichiarazione di impegnarsi ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante per tutta la sua durata e, nel caso in cui lo stesso differisca da quello indicato nel presente Disciplinare, la dichiarazione che lo stesso garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative rispetto a quest'ultimo.

L'indicazione di costi della manodopera inferiori a quanto stimato a livello progettuale costituisce indice di anomalia dell'offerta e quindi sarà soggetto a verifiche da parte della Stazione appaltante secondo quanto disposto dall'art 110 del D.Lgs. 36/2023.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.

18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 e 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi :

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	70
2	Offerta economica	30
	TOTALE PUNTI	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

La valutazione terrà conto, oltre degli aspetti individuati nei singoli criteri e sub-criteri, del livello di dettaglio, della chiarezza ed esaustività delle trattazioni.

Il giudizio sarà espresso sulla base dei criteri motivazionali indicati all'articolo successivo.

TABELLA CRITERI					
		D	Q	T	Tot.
A	OFFERTA TECNICA				
4.1	ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA DEL CANTIERE, IMPIEGO DI PERSONALE, MEZZI, ATTREZZATURE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI. (max n. 2 facciate . n. 2 tavole)	8			8
4.2	RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max n. 2 facciate e cronoprogramma)	8			8
4.3.1	PROPOSTE TECNICHE INTEGRATIVE E MIGLIORATIVE PER LA SICUREZZA	30			30

	(max n. 2 facciate e n. 2 tavole)				
4.3.2	PROPOSTE TECNICHE INTEGRATIVE E MIGLIORATIVE PER LA QUALITA' (max n. 2 facciate e n. 2 tavole)	20			20
4.4	POSSESSO DI CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ: UNI EN ISO 14001 UNI EN ISO 45001			2 2	2 2
B	OFFERTA ECONOMICA				
	<i>Ribasso unico percentuale</i>		30		30
TOTALE					100

I punti di cui sopra verranno attribuiti con le seguenti modalità:

A.1 ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA DEL CANTIERI, IMPIEGO DI PERSONALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI.

La valutazione sarà basata sul grado di approfondimento, la coerenza e la fattibilità delle proposte. Il concorrente dovrà proporre un modello organizzativo del cantiere in progetto con particolare attenzione alla minimizzazione dei disagi relativi alla viabilità. Sarà valutata altresì la capacità tecnica ed operativa del concorrente nel poter dimostrare il miglior modello organizzativo rispetto la gestione del cantiere

A.2 RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai fini dell'assegnazione del punteggio il concorrente dovrà dichiarare di eseguire i lavori riducendo i termini di esecuzione degli stessi previsti in progetto di **FINO A 60 (SESSANTA)** giorni naturali e consecutivi.

A dimostrazione della sostenibilità dei termini di esecuzione così ridotti dovrà redigere un cronoprogramma con annessa relazione illustrativa che evidenzia gli aspetti migliorativi e le ragioni per cui è possibile contrarre i tempi di esecuzione. Qualora le scelte proposte non evidenzino le ragioni tecnico/organizzative per cui si può giungere ad una contrazione dei tempi o dovessero dimostrare una incongruenza, la Commissione effettuerà la propria valutazione che potrà essere minima o pari a zero.

A.3.1 PROPOSTE TECNICHE INTEGRATIVE E MIGLIORATIVE PER LA SICUREZZA

La commissione valuterà, le proposte del concorrente che più la soddisfano, rispetto ad attività concernenti lavorazioni migliorative e/o aggiuntive a quelle previste da progetto per quanto riguarda i temi della sicurezza stradale, dell'integrazione dell'opera con le infrastrutture esistenti.

A.3.2 PROPOSTE TECNICHE INTEGRATIVE E MIGLIORATIVE PER LA QUALITA'

Saranno valutate le proposte del concorrente rispetto ai prodotti migliorativi offerti, con riguardo alla funzionalità, all'estetica e alla minimizzazione delle future attività manutentive. Si precisa che nell'ambito del presente criterio non sarà valutata come miglioria l'eventuale realizzazione del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso, che pur non presente nel progetto esecutivo, sarà realizzato direttamente da ANAS, ente gestore della SS. N.744 "Fogliense" ai sensi della convenzione sottoscritta tra il Comune di Lunano e ANAS stessa.

A.4 POSSESSO DI CERTIFICAZIONI:

- UNI EN ISO 14001
- UNI EN ISO 45001

Per ciascuna certificazione posseduta sarà attribuito il punteggio pari a 2 punti, al contrario, in assenza, il punteggio sarà pari a zero.

Nel caso di raggruppamenti, consorzi, GEIE o reti, il possesso è dimostrato:

- in caso di raggruppamenti temporanei, GEIE o reti, da tutti i componenti;
- in caso di consorzi, dal consorzio e dalla/e consorziata/e designata/e come esecutrice/i.

È consentito l'avvalimento premiale della certificazione a condizione che dal relativo contratto sia riscontrabile che si tratti di un avvalimento effettivo e non fittizio o meramente "cartolare", non potendosi ammettere il c.d. "prestito" della sola certificazione quale mero documento e senza quel minimo d'apparato dell'ausiliaria atto a dar senso al prestito stesso (a seconda dei casi, i mezzi, il personale, il know-how, le prassi e gli altri elementi aziendali qualificanti).

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Si procederà innanzitutto all'attribuzione del "punteggio tecnico preliminare" applicando la seguente formula:

$$Pt(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

- Pt(a) Punteggio Tecnico Preliminare;
- n Numero totale degli elementi qualitativi
- W_i Peso o punteggio attribuito all'elemento (i);
- V(a)_i Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a)rispetto all'elemento (i)

I coefficienti V(a)_i saranno determinati come segue: la commissione esprimerà le proprie valutazioni attribuendo con riferimento al singolo criterio di valutazione del concorrente i-esimo un coefficiente compreso tra 0 e 1 calcolato attraverso la media aritmetica dei coefficienti (variabili tra 0 e 1) assegnati **discrezionalmente** dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti saranno pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile mentre saranno pari a 1 in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale, secondo la seguente tabella che riporta le valutazioni intermedie che saranno attribuite:

Coefficiente 1,00 Valutazione ottimo	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,90 Valutazione distinto	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,80 Valutazione buono	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,70 Valutazione discreto	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,60 Valutazione sufficiente	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,50 Valutazione superficiale	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,40 Valutazione scarso	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,30 Valutazione insufficiente	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,20 Valutazione gravemente insufficiente	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,10 Valutazione completamente fuori tema	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato

Coefficiente 0,00 Argomento non trattato	
--	--

Si procederà per ciascun criterio singolo a moltiplicare il coefficiente assegnato dalla commissione al concorrente i- esimo per il punteggio massimo relativo a quel criterio, definendo così per ciascun criterio la graduatoria provvisoria dei punteggi. Successivamente per ciascun concorrente si procederà al calcolo del punteggio totale preliminare assegnato derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun criterio.

Agli elementi di valutazione cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T”, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. La valutazione complessiva dell’offerta tecnica sarà rappresentata dalla somma dei punteggi ottenuti dal concorrente negli elementi di valutazione sopra indicati.

Per il calcolo di tutti i punteggi parziali e finali relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica si troncherà *al secondo* decimale senza arrotondamenti.

Riparametrazioni:

NON si procederà alla riparametrazione dei punteggi.

Soglia di sbarramento: non è prevista una soglia minima di sbarramento.

La Commissione giudicatrice potrà richiedere alle ditte concorrenti, nel corso della valutazione degli elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute.

Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.

18.3. METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell’elemento quantitativo “ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica” avverrà secondo la seguente formula:

B.1 Ribasso unico percentuale offerto sull’importo dei lavori a base d’asta. (max punti 30)

$$V(a)_i = (R_a/R_{max})$$

dove:

$V(a)_i$ Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo compreso tra 0 (zero) e 1 (uno)

R_a = Valore ribasso percentuale offerto dalla ditta i-esima;

R_{max} = Valore massimo ribasso percentuale offerto;

PUNTEGGIO TOTALE

La somma del punteggio attribuito all'Offerta Tecnica, risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi costituenti l'Offerta Tecnica e del punteggio derivante dall'Offerta Economica determinerà il punteggio complessivo assegnato al singolo concorrente e la definizione della graduatoria.

Per il calcolo di tutti i punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica si troncherà al secondo decimale senza arrotondamenti.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il Comune provvede alla nomina della Commissione Giudicatrice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, i cui componenti saranno scelti tra le professionalità interne della Centrale di Committenza e comunque tra personale dipendente dei Comuni convenzionati e/o Unione ovvero esperti

esterni nel settore in oggetto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e potrà lavorare in presenza e/o a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il **giorno 23 marzo 2026 alle ore 15:00.**

I concorrenti potranno seguire esclusivamente da remoto le operazioni di gara tramite la piattaforma telematica <https://piattaforma.asmecomm.it> e precisamente potranno verificare l'avanzamento delle operazioni di gara, visualizzare i ribassi/importi offerti e la graduatoria provvisoria, l'apertura della documentazione amministrativa.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata.

La piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di NON ricorrere all'inversione procedimentale.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, assistita dal Responsabile dell'Aerea Tecnica del Comune di Lunano, procede, nella prima seduta pubblica virtuale, all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche presentate dai concorrenti ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica, per i predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, tramite la piattaforma:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni (naturali e consecutivi) dalla richiesta.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria provvisoria e la comunica al Responsabile del procedimento di gara o al RUP.

Costituiranno **causa di esclusione**:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- la presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto vengono ritenuti sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o perché espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara, istituito ad hoc sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, nella seduta pubblica virtuale in cui viene aperta l'offerta economica o in altra seduta pubblica procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto eventuale della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento di gara, su attestazione del RUP, che ha effettuato la verifica, esclude, ai sensi degli articoli 71, comma 4, lett. d) e 110, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, l'operatore economico concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite inerenti all'offerta presentata costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, ai sensi dell'art. 110 del Codice; comunque, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, la Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, si riserva la decisione di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta venga ritenuta dall'Ente committente conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il RUP del Comune di Lunano procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare prima dell'aggiudicazione con le modalità di cui all'**Allegato I.01, artt. 3 e ss. D.lgs. 36/2023**:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. (art.102 comma 2 del Codice).

In caso di esito negativo della verifica, si procede con l'esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria.

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede il Comune di Lunano motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Il **Comune di Lunano** si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 124 del Codice (facoltà di interpello), ivi compresa la possibilità che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 124, comma 3 del Codice, trova applicazione l'art. 216, commi 2 e 3, ai fini dell'acquisizione del parere obbligatorio del C.C.T..

L'offerta vincola il concorrente per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, ove prevista.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni e tramite piattaforma telematica, alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice e, ove prevista, tempestivamente allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari. (ove prevista)

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche (carenza dei requisiti) o per anomalia o per inammissibilità/irregolarità

dell'offerta, qualora la Stazione Appaltante abbia già disposto *medio tempore* l'aggiudicazione a favore del destinatario della proposta di aggiudicazione (cd. aggiudicazione "sospensivamente condizionata"), si procederà all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione stessa e alla segnalazione all'ANAC, nonché, ove prevista, all'incameramento della garanzia provvisoria.

La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato (scorrimento della graduatoria), procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se, all'esito della comprova dei requisiti o del sub-procedimento di congruità dell'offerta, il concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione debba essere escluso, rispettivamente, per carenza dei requisiti o per anomalia dell'offerta, e la Stazione appaltante non abbia già proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo dei punteggi ed alla riformulazione della graduatoria, previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso. Resta ferma la possibilità per la Stazione appaltante, ricorrendone i presupposti, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. ed il potere dell'Anac di applicare sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte dell'operatore escluso (art. 222, comma 13 del Codice).

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto è stipulato dal Comune di Lunano, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 mediante a cura dell'ufficio rogante del comune in forma di atto pubblico in modalità elettronica. Il/i capitolato/i e il computo metrico estimativo fanno parte integrante del contratto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice, verrà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5 del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del Codice, la mancata stipulazione del contratto nel termine fissato, qualora imputabile all'operatore economico, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante, al fine di poter dare avvio all'iter contrattuale, consulta la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA) immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011. Cfr. Ministero dell'Interno, Nota 23 marzo 2016, n. 11001/119/20).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Sub-contratti ex art. 119, comma 2 del Codice e contratti continuativi ex art. x art. 119, comma 3, lettera d) del Codice

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, sette giorni prima o, previo accordo con l'Ente stipulante, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del comune di Lunano sezione- Amministrazione trasparente.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti nelle buste "A" con la sola eccezione di seguito specificata.

Pertanto, qualora i concorrenti si venissero a trovare nella condizione di dover produrre all'interno delle suddette buste "A" dichiarazioni contenenti "dati personali" - come ad es. dati giudiziari relativi a sentenze o procedimenti penali a carico di persone fisiche che rivestono ruoli rilevanti nell'ambito dell'organizzazione dell'offerente - rispetto ai quali si richiede riservatezza ai sensi della vigente normativa sulla tutela dei dati personali, sarà onere degli operatori economici stessi evidenziare chiaramente nella presente domanda di partecipazione tali circostanze e produrre le dichiarazioni e/o i documenti contenenti i suddetti dati personali dei quali si chiede la riservatezza esclusivamente mediante un apposito e **diverso file**. In

manca di tali indicazioni la stazione appaltante declina ogni responsabilità per la pubblicazione e trasmissione agli operatori economici partecipanti alla procedura dei dati e documenti prodotti all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

Nel caso di OEPV

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato, al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica (se prevista) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche utilizzando le funzioni per il colore dei caratteri e/o dello sfondo dei caratteri stessi dei programmi di videoscrittura utilizzati per la stesura dell'offerta e/o altre forme grafiche (caratteri con bordi, ecc.) che devono essere espressamente indicate dai concorrenti per consentirne una rapida e certa individuazione.

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaurienti motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

Nel rispetto di quanto previsto dal comma 5-bis dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Operatore economico dovrà trasmettere il proprio consenso al trattamento dati tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico 2.0, di cui all'art. 24, compilando la pertinente dichiarazione nell'allegato modello messo a disposizione.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente gara è il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, sito in Via della Loggia 24 (60121) Ancona (AN) - tel. 071 206946. Il termine di presentazione del ricorso è di trenta giorni decorrenti dalla conoscenza degli atti.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto d'appalto e allo svolgimento del rapporto giuridico con essi dedotto, saranno devolute alla competente Autorità giudiziaria del Foro di Urbino.

In relazione all'art. 213, comma 2 del Codice, si precisa che la Stazione Appaltante non intende avvalersi della clausola compromissoria.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La procedura di gara comporta il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Lunano. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di manifestazione di interesse di cui al presente avviso, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo e quelli acquisiti dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

Tali dati saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. *I dati possono essere comunicati ad appositi enti, nominati responsabili esterni, solo per svolgere il servizio o tutelare l'Amministrazione o ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.* Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679

Titolare del trattamento	Comune di Lunano, Piazza Municipio, 1 61020 Lunano (PU), tel. 072270126, mail comune.Lunano@provincia.ps.it .
---------------------------------	--

Responsabile della Protezione Dati (RPD)	Indirizzo di posta elettronica presso l'Ente del RPD: rpd@comune.Lunano.pu.it
Finalità	La finalità del trattamento dei dati personali raccolti è esclusivamente la gestione del procedimento relativo a: stipula contratto pubblico, ovvero, scrittura privata da registrare in caso d'uso.
Base giuridica	La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6 par. 1 lett. b del Regolamento UE 679/2016 (trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso) e dall'art. 9 par 1 lett. b del Regolamento UE 679/2016 (trattamento necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato).
Destinatari dei dati personali	I dati personali conferiti sono comunicati al personale autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative, a responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto.
Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale	I dati personali conferiti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.
Periodo/criteri di conservazione	I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini e nelle modalità previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.
Diritti dell'Interessato	L'Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18) opposizione (art.21) dei dati personali inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento o una e-mail PEC all'indirizzo comune.Lunano@emarche.it.
Obbligatorietà della fornitura dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati	Il conferimento dei dati personali comuni e/o giudiziari e/o particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE/679/2016 è strettamente necessario ai fini dello svolgimento della presente procedura. L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire dati personali comporta l'impossibilità per lo stesso di partecipare alla presente procedura di selezione.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione	Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22.

Il Responsabile del Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici
Geom. Davide PASSERI

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)